

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 21/09/2023

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Federica Lusenti  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli  
Dott. David Coi  
Dott. Daniele Pecora  
Dott.ssa Veronica Praudi  
Dott.ssa Martina Carobbi

## **CIRCOLARE N. 43/2023**

### **Approfondimento**

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

#### **Oggetto: Riduzione dei termini di accertamento in caso di incassi e pagamenti tracciabili**

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l'art. 3 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto la riduzione di 2 anni dei termini per l'accertamento a favore dei soggetti che:

- utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;
- effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori ad Euro 500 ciascuno (**anche un solo incasso o pagamento effettuato con mezzi non tracciati inibisce la riduzione dei termini di accertamento**).

L'agevolazione si applica ai soggetti passivi IVA, imprenditori e titolari di reddito di lavoro autonomo.

La riduzione dei termini riguarda gli accertamenti IVA e imposte dirette che scadono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti riguarda i soggetti passivi IVA che:

- 1) documentano le operazioni attive e passive con:
  - a) fattura elettronica;
  - b) memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri;
- 2) effettuano o ricevono pagamenti di importo superiore ad Euro 500 ciascuno in modo tracciato.

L'art. 3, primo comma del D.M. 4.8.2016 individua i seguenti mezzi di pagamento tracciabili:

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito e di credito;
- assegno bancario, circolare e postale contenenti la clausola di non trasferibilità.

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Partner di



L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 2.8.2022 n. 404 ha precisato che costituiscono mezzi di pagamento tracciabili anche le RI.BA e i MAW.

L'art. 4 del D.M. 4.8.2016 stabilisce che i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento nella relativa dichiarazione annuale dei redditi, barrando l'apposita casella presente nel quadro RS. Nella dichiarazione relativa al 2022 le caselle sono:

- RS 136 per la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone;
- RS 269 per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

***SGB & Partners - Commercialisti***

**SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)